

Repertorio Atti n. _____ del _____

CIG n. _____

Accordo contrattuale tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus per la definizione di rapporti giuridici ed economici per l'affidamento del servizio di accoglienza presso "Casa Tobia" a favore di stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e/o persone senza fissa dimora o in situazione di marginalità in dimissione ospedaliera. Decorrenza dal 01/06/2023 fino al 30/06/2026.

L'anno duemila ventitré (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, nella persona della Dott.ssa Cristina Maggini non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del ____/____/____;

E

La Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, Codice Fiscale 92102820484 e Partita IVA 024137750973, con sede legale in Prato, Via del Seminario n. 36, nella persona del proprio rappresentante legale, Sig. Umberto Ottolina, nato a Busto Arsizio (Va) il 16/11/1944, C.F. TTLMRT44S16B300W, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, quale soggetto gestore della Struttura di accoglienza "Casa Tobia", ubicata in Via Pistoiese n. 247 primo piano a Prato (PO), nel prosieguo semplicemente indicata come "Struttura"; *il medesimo dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;*

VISTI

- il Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421" e success. modif. e integr.;
- la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e success. modif. e integr.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 22 avente ad oggetto “Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività”;
- il DPGRT n. 2R del 9/1/2018 “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e s.m.i. in particolare il CAPO III “Comunicazione di avvio attività”;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” con particolare riferimento all’art. 35 recante disposizioni in merito a “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale”;
- la Deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022 recante ad oggetto “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- l’art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante “regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che prevede “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
- l’art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30/01/2019 "Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;

PREMESSO CHE

- la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus offre assistenza e cura presso un alloggio in forma temporanea ad uomini di nazionalità straniera non in regola con il permesso di soggiorno ovvero ad italiani il cui reddito sia al di sotto della soglia di povertà (pensionati al minimo o con il sussidio dei servizi sociali, nullatenenti, senza fissa dimora) in dimissione dal ricovero ospedaliero, nell'ambito della ZD Pratese, per una durata di tempo relativa ai progetti singolarmente personalizzati;
- le strutture che intrattengono rapporti convenzionali con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono presidi del medesimo;
- con scheda di fabbisogno, a firma del Direttore Zona Distretto Pratese, autorizzata dal Direttore Sanitario e conservata agli atti, si richiedeva la stipula di un accordo contrattuale con una Struttura idonea all'accoglienza di soggetti di sesso maschile in condizioni di marginalità dimoranti nel territorio della ZD Pratese, previa emissione di avviso di manifestazione d'interesse;
- in detta scheda di fabbisogno viene altresì espressa la necessità di dare continuità assistenziale all'attuale servizio di residenzialità per assistiti in condizioni di marginalità in dimissione dal presidio ospedaliero o cure intermedie dell'ambito pratese;
- con avviso di manifestazione d'interesse approvato con deliberazione DG n. 1400 del 15/09/2021, l'Azienda rendeva nota la propria volontà di individuare una Struttura residenziale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) della Legge Regione Toscana n. 41/2005, per n. 8 posti;
- la suddetta manifestazione d'interesse non ha ricevuto alcuna domanda di partecipazione;
- la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus ha espresso la volontà di proseguire l'attività di accoglienza presso la Struttura "Casa Tobia" ed ha espresso l'interesse alla sottoscrizione di un nuovo accordo contrattuale;
- il Comune di Prato con pratica SUAP n. ____ del ____/____/____ ha autorizzato la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di all'avvio dell'attività ed al funzionamento di struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale denominata "Casa Tobia" per n. 8 (otto) posti letto per soggetti di sesso maschile, sita a Prato in Via Pistoiese n. 247 primo piano;
- al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;

- il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
- il Regolamento interno e la Carta dei Servizi della Struttura residenziale recepiscono tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R, e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Azienda USL TC e la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus per i servizi assistenziali e generali connessi all'accoglienza di stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e/o persone senza fissa dimora o in situazione di marginalità, in dimissione ospedaliera.

La Fondazione mette a disposizione la Struttura denominata "Casa Tobia", sita a Prato (PO) in Via Pistoiese n. 247, primo piano, dove si svolgeranno i servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 2 - GESTIONE DEI SERVIZI E OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La Struttura è aperta per n. 365 giorni all'anno per n. 24 ore al giorno e possiede un numero di camere e locali comuni e servizi atti ad accogliere n. 8 (otto) ospiti di sesso maschile e di maggiore età.

Nello specifico la tipologia di utenza è la seguente:

- cittadini extracomunitari irregolari muniti di STP;
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, privi di residenza o di domicilio e senza fissa dimora;
- cittadini comunitari ENI o sprovvisti di documenti;
- cittadini italiani in condizione di marginalità, privi di documenti, non residenti, né domiciliari, senza fissa dimora, che non possono avere iscrizione al SSN in quanto cancellati dal comune di residenza;
- cittadini residenti nella casa comunale dei Comuni della ZD Pratese o con residenze fittizie.

Durante la giornata la Struttura dovrà sempre garantire personale congruo alla corretta gestione delle attività e al controllo degli ospiti.

La Fondazione dovrà garantire:

A) Servizio di Vitto (colazione – pranzo – cena) e la fornitura di stoviglie occorrenti per la ristorazione (piatti, posate, bicchieri ecc.). I pasti dovranno seguire eventuali tabelle dietetiche specifiche

predisposte da personale specializzato. Il menù dovrà essere composto nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali degli ospiti. Tutte le fasi del processo per la preparazione e consegna dei pasti dovranno avvenire nel rispetto delle autorizzazioni sanitarie e alle previste procedure di autocontrollo HACCP ed in conformità con le discipline igieniche previste.

B) Servizio di pulizia ordinaria delle camere, degli ambienti comuni, degli arredi, nonché il servizio di pulizia periodica con almeno un intervento giornaliero per n. 7 giorni alla settimana. Il servizio comprende anche il materiale, le attrezzature e DPI necessari, quali guanti monouso, mascherine e scarpe antiscivolo, per lo svolgimento dello stesso. La Struttura dovrà, inoltre, provvedere a mettere in atto tutte le misure di igienizzazione e sanificazione previste nelle linee di indirizzo nazionali e regionali per la gestione in linea con l'emergenza Sars-Cov-2. La Struttura dovrà garantire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, compresa la raccolta dei rifiuti speciali e loro corretto smaltimento.

C) Servizi di informazione e di inclusione sociale (al bisogno):

- informazione sulla normativa dell'immigrazione, sui diritti e doveri e sulla condizione dello straniero
- informazione ed orientamento circa la regolarizzazione e la possibilità di rimpatrio nel paese di origine
- informazione e assistenze per pratiche amministrative (compreso ad es. rilascio, rinnovo permesso di soggiorno ecc.)

D) Servizio di mediazione linguistico/culturale al fine di facilitare la comunicazione tra operatori e persone ospitate nella struttura, in base alle necessità rilevate.

E) Servizio di assistenza e sorveglianza per le persone ospitate con la presenza di almeno un operatore per n. 24 ore al giorno per n. 7 giorni la settimana.

F) Dotazione organica di personale: con la sottoscrizione della seguente Convenzione, la struttura mette a disposizione la seguente dotazione organica:

- Educatore Professionale con funzione di Coordinatore per minimo n. 19 ore settimanali, diurno feriale e festivo;
- Operatore Socio Sanitario per minimo n. 19 ore settimanali anche a copertura delle 24 ore giornaliere (incluso diurno e notturno, feriale e festivo);
- Operatore per Assistenza di Base per n. 38 ore settimanali anche a copertura delle 24 ore giornaliere (incluso diurno e notturno, feriale e festivo);
- Infermiere per minimo n. 6 ore settimanali;
- Psicologo/Psicoterapeuta per n. 3 ore settimanali;
- Mediatore linguistico/culturale al bisogno;

- Medico volontario al bisogno.

L'Azienda USL Toscana Centro si impegna a garantire alla Struttura la fornitura degli arredi (letto, comodino, armadietto) delle camere necessari alla degenza degli ospiti.

Per l'esecuzione dei servizi la Fondazione dovrà avvalersi di proprio personale che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità, adeguato per numero e qualifica professionale e idoneo a svolgere le mansioni attribuite.

La Fondazione si impegna all'applicazione dei vigenti contratti (UNEBA, Cooperative Sociali) che disciplinano il rapporto di lavoro del personale, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

La Fondazione dovrà, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato nella struttura, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimenti delle competenze tecnico-professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria.

Per lo svolgimento delle attività la Fondazione potrà garantire la disponibilità di volontari, compresi quelli del servizio civile regionale e nazionale. I volontari opereranno all'interno della struttura organizzativa della Fondazione e agiranno sotto la direzione del referente del servizio, garantendo la loro regolare copertura assicurativa ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore e s.m.i., sollevando espressamente L'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente Convenzione.

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione la figura professionale del Referente Covid-19 e a comunicare il nominativo all'Azienda USL TC.

ART. 3 - PROCEDURA INSERIMENTO IN STRUTTURA

Le richieste di inserimento nella Struttura saranno effettuate di norma dall'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (A.C.O.T.) e, a fronte di circostanziate motivazioni legate alle necessità assistenziali, anche a seguito di segnalazione della Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) territorialmente competente, inviando la comunicazione al referente della Struttura e alla struttura amministrativa territorialmente competente. Per ogni assistito inserito nella Struttura viene redatto un progetto assistenziale personalizzato (PAP) nel quale dovranno essere indicati i bisogni dell'assistito ed eventuali percorsi di inclusione sociale.

L'inserimento deve riportare i dati anagrafici dell'assistito e il periodo di residenza nella Struttura della Fondazione che dovrà essere per un periodo di circa 6 (sei) mesi dal momento dell'ingresso, estendibili fino a 12 mesi in caso di comprovate necessità o anche periodi superiori previa valutazione delle figure professionali aziendali di riferimento.

Le dimissioni avvengono su comunicazione del Coordinatore della Struttura sulla base di quanto definito nel PAP ovvero a seguito di allontanamento volontario.

ART. 5 – DURATA E EVENTUALI MODIFICHE

La presente Convenzione ha durata triennale, entra in vigore il 01/06/2023 e scade il 30/06/2026.

La presente Convenzione può essere rinnovata per un ulteriore triennio, previo accordo tra le parti debitamente recepito. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Struttura.

ART.6 – IMPORTO RETTA, RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

6.1 Retta giornaliera

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera) onnicomprensiva pro-capite di **euro 60,00** (esclusa iva se dovuta) per le giornate di effettiva presenza degli ospiti, per un tetto finanziario annuale massimo di euro 175.200,00 (esclusa iva se dovuta).

L'importo fatturato corrisponderà al numero degli ospiti presenti nella Struttura moltiplicato per la rispettiva retta giornaliera individuata.

Con tale corrispettivo la Struttura si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Non è ammesso nessun automatismo relativo all'adeguamento dei prezzi.

L'eventuale richiesta di adeguamento, inviata all'Azienda, dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta dal Responsabile Amministrativo sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Fondazione.

6.2 Ricovero Ospedaliero e altre assenze

L'Azienda riconoscerà alla Struttura il 50% della retta nei seguenti casi:

- per ricovero ospedaliero dell'ospite a titolo di conservazione del posto letto fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi di calendario;
- per altre assenze dell'ospite differenti dal ricovero ospedaliero a titolo di conservazione del posto letto fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi di calendario.

La retta intera sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura.

La retta di metà giornata si ha anche quando l'ospite è presente in Struttura ma esca prima del pasto ovvero venga accolto dopo il pasto.

6.3 Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura

La Fondazione provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare per e-mail al Servizio Amministrativo competente per territorio il rendiconto delle attività svolte corredato da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile della Struttura ai sensi del DPR 445/2000.

Il rendiconto delle attività svolte nel mese di riferimento della fattura dovrà indicare il numero delle persone ospitate, giornate di presenza/assenza, nazionalità e fascia di età.

Le suddette informazioni dovranno essere trasmesse a questa Azienda garantendo l'anonimizzazione ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE (GDPR 679/2016) e al D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) mediante uso del cosiddetto Codice Univoco. Quello dalla ZD Pratese è "C27NVZ".

Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, la tipologia di servizio, l'obbligo all'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ai sensi della Deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022. Non è necessario indicare in fattura i dati anagrafici degli assistiti, ma sono sufficienti le iniziali del nome e cognome ovvero, eventualmente, dei codici alfanumerici identificativi.

6.4 Modalità e termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e previo accertamento di:

- verifica di conformità e di regolare esecuzione delle attività svolte da parte del Referente aziendale del servizio
- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e smi);
- tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
- inadempimenti (art. 48 bis DPR 602/73).

L'Azienda provvederà al pagamento delle fatture entro n. 60 giorni dal ricevimento della stessa in SDI ai sensi del D.lgs 192/2012.

ART.7 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sul trattamento dei dati personali e della normativa sulla privacy (D.LGS 196/03 così come novellato dal D.LGS 101/18 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "regolamento generale sulla protezione dei dati").

Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, la Struttura garantisce il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Fondazione che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia da Covid-19.

La Fondazione garantirà, altresì, laddove la natura e le specifiche prestazioni lo richiedessero idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

La Struttura assicura a pena nullità assoluta della Convenzione, il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà in modalità telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Fondazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).

ART.9 - INCOMPATIBILITÀ, ANTICORRUZIONE, ANTIMAFIA

La Fondazione Solidarietà Caritas dichiara l'assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi della L.662/96 e/o del D.Lgs. 165/2001 art. 53, e L.412/91, al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

La Struttura si impegna entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare all'Azienda USL Toscana centro una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di assenza di incompatibilità del personale impiegato.

L'Azienda, nel rispetto del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" acquisirà la documentazione antimafia come disposto agli articoli 83 e 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto di pantouflage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare il D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013).

Si segnala inoltre che alla sezione del sito aziendale dell'Azienda USL Toscana centro "amministrazione trasparente/altri contenuti" sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

ART. 10 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto della presente Convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss del D.Lgs 196/2003.

Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della Fondazione, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la Fondazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, giusto atto di nomina allegato "Allegato 1" alla presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali da parte della Fondazione per finalità diverse rispetto a quelle consentite dalla presente Convenzione o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/02/2020 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy: "adozione procedura violazione dati" nell'eventualità che avvenga-accidentalmente o in modo illecito -la distribuzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Fondazione è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione DG n.16 del 11/01/2023, disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Fondazione può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

La Struttura, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri, dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, stipulata con massimali congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendi dei fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività di cui trattasi.

ART. 13 -INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali

- Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Fondazione dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
- In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.500,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Fondazione per le prestazioni rese.
- L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Fondazione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di fronte all'accertata inosservanza sarà concesso alla Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché ottemperi alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri detta violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

3. Recesso

Qualora la Fondazione intenda recedere dalla Convenzione deve darne comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 3 mesi. L'Azienda può recedere dalla presente Convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione alla Struttura con preavviso di n. 3 mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere la Convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente accordo contrattuale tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della Convenzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione all'avvio attività ed al funzionamento della Struttura;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;

ART.14 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali responsabili della presente Convenzione:

- il Responsabile Amministrativo nella figura del Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia o suo delegato;
- il Referente aziendale del servizio per gli aspetti professionali nella figura di Direttore SOS Dipartimentale Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Prato o suo delegato;
- il Referente del servizio per la Fondazione nella figura del Legale Rappresentante della Fondazione Solidarietà Caritas Onlus o suo delegato;

ART. 15 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la struttura è gestita da una O.N.L.U.S. di diritto, come disposto dall'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dalla presente Convenzione non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Prato.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ART. 18 - SOTTOSCRIZIONE

La presente Convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, mediante apposizione di firma digitale elettronica come prescritto dal Codice dell'amministrazione Digitale (C.A.D. - D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, successivamente modificato ed integrato con D.Lgs n. 179 del 22 agosto 2016 n. 179 e con D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017 n. 217).

ALLEGATI:

Allegato 1: Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto,

per l'Azienda USL Toscana Centro - Il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia - dott.ssa Cristina Maggini (firmato digitalmente)
--

per Fondazione Solidarietà Caritas Onlus - Il Legale Rappresentante - Sig. Umberto Ottolina (firmato digitalmente)
--